

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L11)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello [Statuto](#), del [Regolamento Generale di Ateneo](#) e del [Regolamento Didattico di Ateneo](#), disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Corso di studio in Lingue e culture moderne (di seguito, il Corso di studio).

Art. 2 Finalità del Corso di studio

1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore in Lingue e culture moderne.
2. Il Corso di studio mira a garantire allo studente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - acquisire una solida formazione di base in linguistica generale e in lingua e letteratura italiana e la capacità di operare in contesti multietnici e multiculturali;
 - acquisire una buona competenza scritta e orale di due lingue straniere, nonché del patrimonio culturale delle civiltà di cui sono espressione ed eventualmente una discreta competenza scritta e orale di una terza lingua;
 - acquisire gli strumenti analitici e interpretativi per comprendere e descrivere l'evoluzione linguistica, letteraria, culturale e storica delle due culture straniere studiate, le dinamiche della comunicazione interculturale;
 - essere in grado di usare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
 - raggiungere una preparazione adeguata al fine di accedere ai corsi di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, ai concorsi per l'insegnamento nei vari cicli scolastici;
 - essere in grado di svolgere compiti professionali nei settori previsti dall'ordinamento didattico.

Art. 3 Organi del Corso di studio

1. Sono organi del Corso di studio:
 - a) il Consiglio del Corso di studio;
 - b) il Presidente del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura prevista dal Regolamento del Dipartimento DISTU in cui il Corso di studio si svolge (di seguito, il Dipartimento), eletta in conformità a quanto disposto dal [Regolamento Generale di Ateneo](#). Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del Corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.
3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal [Regolamento Generale di Ateneo](#).
4. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. Per il corretto svolgimento della seduta telematica, la convocazione deve indicare con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, l'intervallo di tempo entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto, e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio gli esiti della consultazione.
5. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, ad esempio, l'organizzazione dei corsi, l'orientamento e il tutorato, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento. Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l'esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di studio può proporre l'istituzione di commissioni di dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

6. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti periodici previsti dal sistema di autovalutazione dell'università, con l'aiuto dei componenti del Gruppo di qualità. Può nominare un Vicepresidente scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4 Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un'organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal [Regolamento Generale di Ateneo](#), dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel [Regolamento Generale di Ateneo](#).

Art. 5 Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al Corso di studio è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#). L'adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso, non vincolante ai fini dell'iscrizione, volta a verificare i requisiti di cultura generale e di capacità di comprensione dei testi necessari per frequentare i corsi. La mancanza dei requisiti previsti per il superamento della prova di ingresso costituisce per lo studente un debito formativo le cui modalità di recupero, da soddisfare entro il primo anno di corso, sono indicate dal Dipartimento.

Art. 6

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l'obiettivo di diffondere tutte le notizie utili sull'offerta formativa del Corso di studio e di agevolare gli studenti nella scelta del percorso universitario. L'attività di orientamento, coordinata dall'Amministrazione Centrale, avviene in collaborazione con gli altri corsi di studio istituiti nel Dipartimento e con gli altri dipartimenti dell'Università degli Studi della Tuscia.
2. Il tutorato è un'attività che ha l'obiettivo di assistere lo studente lungo tutto il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione attiva alla vita accademica, promuovere la frequenza ai corsi e agevolare il conseguimento della laurea nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di studio.
3. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7

Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.
2. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nella normativa vigente.
3. Il Corso di studio ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito, crediti). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L'insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell'offerta formativa. L'Ateneo stabilisce il numero di ore di attività didattica (lezione frontale, seminario, laboratorio, ecc.) corrispondente a 1 credito.
4. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone segnalazione nei tempi e nei luoghi previsti. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.
5. Dopo avere ottenuto l'approvazione della Commissione per i piani di studio, nominata dal Consiglio di Corso di studio, lo studente deve compilare il proprio piano di studi *online* dal portale

dello studente. Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti previsti dall'ordinamento didattico, chiedendone autorizzazione alla Commissione per i piani di studio.

6. I piani di studio proposti nel Corso di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di crediti indicata nell'offerta formativa.

7. In relazione alle specificità formative del Corso di studio, gli insegnamenti di Lingua e traduzione straniera e di Lingua e cultura straniera sono obbligatori e sono distribuiti nel piano di studi secondo un criterio di sequenzialità vincolante, in stretta connessione con gli insegnamenti delle relative letterature e filologie. Per essere ammesso a sostenere un esame di Lingua e traduzione straniera o di Lingua e cultura straniera lo studente deve aver sostenuto e superato le prove di lingua previste nel Passaporto per le lingue per il livello indicato nel programma d'esame.

8. Il Corso di studio, in collaborazione con le strutture dell'Università degli Studi della Tuscia adibite ai servizi linguistici, affianca agli insegnamenti previsti dall'offerta formativa esercitazioni di lingua gestite da Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) ed esercitatori, volte ad accertare le abilità linguistiche dello studente nel contesto dei parametri fissati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. Al termine di ogni ciclo di esercitazioni, secondo un calendario concordato con quello degli esami previsti dal piano di studi, si svolgono prove che non danno accesso a crediti, ma il cui superamento è propedeutico ai relativi esami di Lingua e traduzione o di Lingua e cultura.

9. Come esami a scelta lo studente può optare per ognuno degli insegnamenti attivati in corsi di laurea nel Dipartimento. Lo studente ha diritto di indicare come esami a scelta anche insegnamenti non attivati nei corsi di laurea del Dipartimento, purché tali insegnamenti siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio, previa approvazione della Commissione per i piani di studio.

10. Per tutte le informazioni riguardanti insegnamenti indicati nei piani di studio come "mutuati", cioè appartenenti all'ordinamento di altri corsi dell'Università degli Studi della Tuscia, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.

11. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L'iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall'Ateneo.

12. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatiche dell'Università degli

Studi della Tuscia, accedendovi con le proprie credenziali. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Art. 8 **Esami e modalità di verifica**

1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal loro piano di studi per l'anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l'insegnamento. Possono inoltre sostenere anche esami previsti dal loro piano di studi, ma relativi ad anni di iscrizione precedenti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell'anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare dell'insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione regolare alla L11 e determinano l'abbreviamento del percorso di studi.
3. Lo studente può chiedere alla Segreteria didattica di anticipare uno o più esami tra quelli dell'anno successivo, nel rispetto delle propedeuticità indicate nel piano di studi, dei livelli di competenze linguistiche richiesti dal Passaporto per le lingue, e comunque concordando il programma d'esame col titolare dell'insegnamento.
4. Gli esami a scelta previsti dal piano di studi per il secondo e per il terzo anno di corso possono essere sostenuti già dal primo anno, a condizione che si tratti di materie per le quali l'insegnamento si è concluso, nel rispetto delle propedeuticità indicate nel piano di studi e dei livelli di competenze linguistiche richieste dal Passaporto per le lingue.
5. Le eventuali propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.
6. Le prove d'esame possono essere orali, scritte o di natura pratica o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell'insegnamento. I risultati delle prove d'esame scritte devono essere resi pubblici in tempo utile per consentire allo studente che abbia intenzione di rifiutare la votazione di iscriversi all'appello successivo.
7. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d'esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste

si svolgano in modo da non condizionare il regolare svolgimento delle lezioni di insegnamenti paralleli, comunicando data e orario delle prove alla Segreteria didattica.

8. In ciascuna sessione d'esami, lo studente non può prenotarsi a più di un appello per volta per ciascun insegnamento. La valutazione delle prove d'esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l'esame è 18/30; lo studente che non abbia superato l'esame non è ammesso all'appello successivo della medesima sessione. Lo studente può rinunciare a completare l'esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o pratica; a conclusione della prova orale o prima della verbalizzazione della prova scritta può decidere se accettare o rifiutare il voto assegnato dal docente. Nel caso di prova scritta o pratica, lo studente che abbia rifiutato il voto non è ammesso all'appello successivo della medesima sessione.

Art. 9

Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono attività diverse dagli esami che consentono di acquisire il numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del Corso di studio, eventualmente articolati in moduli per un numero di crediti inferiore. Questi crediti fanno parte dei 180 crediti necessari per concludere il Corso di studio. L'attribuzione dei crediti al termine di tali attività formative è soggetta ad approvazione da parte del Dipartimento.

2. Le altre attività formative sono definite dal Consiglio di Corso di studio e comprendono laboratori di scrittura, ulteriori competenze in lingua straniera acquisite, ulteriori abilità informatiche, tirocini curriculari presso enti pubblici e privati convenzionati con l'Ateneo; il Consiglio di corso e il Dipartimento possono riconoscere come attività formative anche eventuali altre attività, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio. Dall'anno accademico 2014/2015 è prevista anche la possibilità di svolgere tirocini non curriculari, che cioè non danno riconoscimento a crediti di formazione universitaria.

3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all'Università degli Studi della Tuscia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi. L'eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all'esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta adeguatamente documentata dello studente e dà luogo all'acquisizione di un numero di parte o di tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio.

Art. 10

Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con il percorso del Corso di studio.
2. La prova finale viene svolta secondo le modalità determinate dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con le disposizioni del [Regolamento Didattico di Ateneo](#).
3. La composizione della Commissione, lo svolgimento della prova finale e le modalità della valutazione conclusiva si adeguano alle indicazioni del [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e della restante normativa vigente.

Art. 11

Mobilità internazionale

1. Il Corso di studio sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell'Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.
2. Il Corso di studio, coordinandosi col Dipartimento, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all'estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Art. 12

Trasferimenti e studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi presso l'Università degli Studi della Tuscia deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall'Ateneo, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente. In via eccezionale, il Consiglio di Corso di studio può accettare la richiesta di trasferimento oltre i termini stabiliti quando la domanda sia giustificata da gravi motivi, documentati dal richiedente, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
2. La domanda di trasferimento, che deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo seguito nell'ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente



(Emanato con D.R. n. 1032/15 del 02.11.2015)

intende seguire nell'ateneo ricevente, è esaminata dal Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento dopo che il richiedente ha regolarizzato la sua iscrizione. Gli stessi organi valutano e approvano l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nell'ateneo di provenienza, il suo diritto a un'abbreviazione di corso e, di conseguenza, l'anno al quale sarà ammesso.

4. Il Consiglio di corso di studio, in accordo col Dipartimento, può definire specifiche misure utili a ridurre e disincentivare il fenomeno degli studenti fuori corso, cioè quelli che non siano riusciti a superare tutte le prove di valutazione previste per il conseguimento della laurea entro gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico.

5. Lo studente che intenda rinunciare agli studi, in via definitiva o per trasferirsi ad altra sede universitaria, deve seguire le indicazioni previste dai regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia e dalla normativa vigente.

Art. 13 Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 Norme finali e modifiche al regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo [Statuto](#) e ai Regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia, oltre che alla normativa vigente.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di studio. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio di Corso di studio successiva alla data di presentazione della stessa.